

REGOLAMENTO PER LE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

**Emanato con Decreto Rettorale n. 22
12 marzo 2024**

L'Università Bocconi adotta ogni accorgimento per garantire la parità di genere e l'inclusività anche nel linguaggio dei suoi documenti ufficiali. Adotta un linguaggio neutro sotto il profilo del genere, con l'utilizzo del maschile generico in quanto riferibile a tutte le persone potenzialmente incluse e/o interessate.

Capo primo: Disposizioni generali

Contenuto del regolamento per le rappresentanze studentesche

Art. 1

- 1.1** Il presente regolamento per le rappresentanze studentesche (di seguito denominato “Regolamento”) è adottato in applicazione dell’art. 21 dello Statuto della libera Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano (di seguito denominati “Statuto” e “Università”). Il regolamento costituisce fonte normativa dell’Università ai sensi dell’art. 2 dello Statuto.
- 1.2** Il Regolamento disciplina, nel rispetto delle norme di legge, le modalità d’applicazione delle disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale d’Ateneo riguardanti le rappresentanze studentesche negli organi dell’Università, le modalità di elezione delle stesse e le modalità di assegnazione di altre cariche eventualmente riconosciute dall’Università. Disciplina, inoltre, la composizione e il funzionamento degli organi consultivi studenteschi dell’Università.
- 1.3** Il Regolamento disciplina altresì la composizione e il funzionamento dell’“Ufficio per le Rappresentanze”.
- 1.4** Il Regolamento si applica:
 - a)** alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico, di Dottorato di Ricerca nei seguenti Organi collegiali universitari:
 - Comitato per lo sport universitario
 - Consiglio Direttivo dell’ISU Bocconi
 - Nucleo di valutazione di Ateneoe per l’elezione della Terna nell’ambito della quale il Consiglio di amministrazione dell’Associazione "Amici della Bocconi" designa il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università Commerciale "Luigi Bocconi";
 - b)** alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea e di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico nel Presidio di Qualità (organo di Assicurazione Qualità) e nei

seguenti Organi collegiali universitari:

- Collegio dei Docenti
- Consigli di Dipartimento

L'indicazione dei tre rappresentanti degli studenti in Consiglio Accademico tra i rappresentanti in Collegio dei Docenti, ai sensi dell'articolo 36.3 dello Statuto, è formulata dai rappresentanti stessi ed è efficace a seguito di comunicazione al Rettore;

- c) alle elezioni dei rappresentanti degli studenti della Scuola Universitaria Bocconi, della Scuola Superiore Universitaria Bocconi, della Scuola di Giurisprudenza Bocconi, nei Consigli di Scuola;
- d) alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei Corsi di laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico nei Comitati di Corso di Studio e alle elezioni dei rappresentanti di classe per i Corsi di laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico.

Il presente Regolamento non si applica:

- alle elezioni dei rappresentanti degli studenti dei corsi di Dottorato di ricerca in Consiglio di Scuola di Dottorato / Collegio dei Docenti dell'Università/ Presidio di Qualità, e nei Consigli di Dipartimento/ Collegi dei Docenti dei singoli dottorati.

Definizioni

Art. 2

- 2.1** Per “Studenti” si intendono tutti gli studenti dei corsi di laurea, di Laurea Magistrale, di Laurea Magistrale a ciclo unico dell'Università Bocconi.
- 2.2** Per “Dottorandi” si intendono gli studenti dei corsi di Dottorato di Ricerca.
- 2.3** Per “Gruppi” si intendono i gruppi di rappresentanza studentesca costituiti ai sensi delle disposizioni del presente Regolamento.
- 2.4** Per “rappresentanti di prima fascia” si intendono tutti gli studenti/dottorandi eletti rappresentanti degli studenti nel Collegio dei Docenti, nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Nucleo di valutazione di Ateneo, nei Consigli di Scuola, nei Consigli di Dipartimento e lo studente designato dall'Associazione ‘Amici della Bocconi’ quale componente del Consiglio di amministrazione dell'Università.
- 2.5** Per “rappresentanti di Corso” si intendono tutti gli studenti dei corsi

- di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico eletti componenti dei Comitati di Corso di studio.
- 2.6 Per “rappresentanti di classe” si intendono tutti gli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico eletti rappresentanti della propria classe di corso di studio.
- 2.7 Per “lista per organo” si intende la lista elettorale contenente le candidature per l’elezione di uno o più rappresentanti degli studenti in un singolo organo, per il quale sia prevista una elezione tramite liste ai sensi del capo quinto del presente Regolamento.
- 2.8 Per “lista generale per la costituzione di un gruppo” (di seguito denominata “lista-gruppo”) si intende l’insieme di quelle “liste per organo” che presentate alle elezioni di cui al capo quinto del presente Regolamento hanno in comune il Nome di lista.
- 2.9 “Ufficio Rappresentanze” ha il significato di cui all’articolo 6.1

Capo secondo: Mandato delle cariche - Incompatibilità - Decadenza

Disposizioni generali

Art. 3

- 3.1 Il mandato di uno studente/dottorando in una carica disciplinata dal presente Regolamento cessa con l’elezione o con la nomina di un nuovo studente/dottorando nel mandato successivo, secondo le modalità previste dal Regolamento.
- 3.2 Qualsiasi studente/dottorando può rinunciare in qualsiasi momento alla carica che ricopre dandone comunicazione scritta all’ufficio per le Rappresentanze
- 3.3 Lo studente/dottorando eletto o nominato per un mandato può ricoprire la medesima carica per un successivo mandato, sempre che sussistano le condizioni previste dal Regolamento.
- 3.4 La decadenza dalla qualità di studente dell’Università comporta la contestuale decadenza dalla carica di rappresentante ricoperta.
- 3.5 Lo studente/dottorando nominato in Consiglio di amministrazione decade al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale o della Laurea Magistrale a ciclo unico ed è sostituito da altro studente della “Terna”, di cui al precedente art. 1, indicato dall’Istituto Javotte Bocconi Manca di Villahermosa – Associazione Amici della Bocconi.
- 3.6 Le sanzioni disciplinari diverse dall’ammonizione ovvero dalla sospensione dalla partecipazione agli esami di profitto o di laurea fino a tre mesi comportano l’esclusione definitiva dall’elettorato passivo per la designazione dei rappresentanti negli organi accademici e comportano la decadenza se sono applicate nel corso del mandato.
- 3.7 In deroga alle previsioni di cui ai precedenti commi, gli

studenti/dottorandi nominati in Consiglio di Amministrazione, eletti in Collegio dei Docenti, nei Consigli di Dipartimento, nel Comitato per lo sport universitario, Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi, nel Presidio di Qualità di Ateneo, nel Nucleo di valutazione di Ateneo, nel Consiglio di Scuola iscritti ai Corsi di laurea, non decadono dall'incarico con il conseguimento della laurea, a condizione che sia conseguita entro il mese di ottobre e con contestuale iscrizione ad un Corso di laurea magistrale.

Rappresentanti di prima fascia

Art. 4

- 4.1** La carica di rappresentante di prima fascia in un organo è incompatibile con la medesima carica in altro organo. Lo studente/dottorando eletto contemporaneamente in più Organi collegiali deve, entro i dieci giorni successivi la data del Decreto Rettorale di proclamazione, optare per un unico Organo collegiale o per un seggio determinato. Nei rimanenti Organi collegiali subentrerà il primo dei non eletti della medesima lista. L'opzione è esercitata con lettera all'Ufficio Rappresentanze che deve pervenire entro i termini indicati. In caso di mancata opzione entro i termini indicati, l'eletto decade da tutti gli Organi collegiali. La stessa procedura di opzione deve essere seguita nell'ipotesi di contemporanea elezione in un Organo collegiale e di nomina, nell'ambito della Terna, a cura dell'Associazione Amici della Bocconi, nel Consiglio di amministrazione dell'Università. In tal caso i termini per esercitare l'opzione decorrono dalla nomina nel Consiglio di amministrazione.
- 4.2** In caso di decadenza di un rappresentante di prima fascia subentra nella carica automaticamente il primo dei non eletti successivo nella medesima lista per organo.
- 4.3** In caso di decadenza di un rappresentante di prima fascia per conseguimento del titolo in assenza di candidati non eletti della medesima lista per organo che possano subentrare nella carica, il suddetto rappresentante può continuare a svolgere le proprie funzioni fino a scadenza naturale del mandato.
- 4.4** Per tutti gli altri motivi di decadenza di cui all'art.3 e in caso di esaurimento dei candidati di una lista per organo, il seggio rimarrà vacante.
- 4.5** Decade dalla carica il rappresentante che per ogni anno di durata del mandato elettorale sia assente ad almeno tre sedute dell'organo collegiale. La verifica e la segnalazione della decadenza sono a cura del Capogruppo della lista con la quale lo studente è stato eletto.

Rappresentanti di Corso e rappresentanti di classe

Art. 5

- 5.1 I rappresentanti di Corso e i rappresentanti di classe decadono in caso di 'revisione' di corso di laurea durante il proprio mandato.
- 5.2 Il comma precedente non si applica nel caso in cui non vi siano altri candidati votati per la stessa carica in grado di subentrare nel mandato.
- 5.3 Per tutti gli altri motivi di decadenza di cui all'art.3 e in caso di esaurimento dei candidati votati per la stessa carica, il seggio rimarrà vacante.

Capo terzo: L'Ufficio per le rappresentanze studentesche

Art. 6

- 6.1 Per l'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento è costituito presso l'Università Bocconi, con Decreto Rettorale, l'“Ufficio per le Rappresentanze studentesche” (di seguito denominato “Ufficio Rappresentanze”).

Composizione e funzionamento

Art. 7

- 7.1 L'Ufficio Rappresentanze è composto da:
 - a) Il Rettore dell'Università o suo delegato avente la carica di Presidente;
 - b) Tre membri dell'Amministrazione dell'Università;
 - c) Tre studenti nominati dai tre gruppi di rappresentanza maggiori ai sensi dell'art.46.
- 7.2 Tre studenti membri dell'Ufficio Rappresentanze accettando la nomina e per la durata dell'incarico possono mantenere eventuali cariche di rappresentanza ma non possono candidarsi, né essere referenti di lista o osservatori di lista per le elezioni regolamentate dal presente Regolamento. La nomina e l'indicazione vale per tutta la durata dell'espletamento delle operazioni elettorali e fino all'indizione delle nuove elezioni biennali. Se uno o più dei tre studenti membri rinuncia all'incarico, il sostituto viene nominato ai sensi dell'art 46.
- 7.3 L' Ufficio Rappresentanze decide a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Funzioni

Art. 8

8.1 L'Ufficio Rappresentanze cura lo svolgimento delle elezioni studentesche regolate dal presente Regolamento.

Art. 9

Compete all'Ufficio Rappresentanze:

- 9.1** Costituire il punto di riferimento per l'istruttoria e, se del caso, per la decisione relativamente a ogni questione inerente lo svolgimento delle operazioni elettorali e la gestione del mandato conseguente.
- 9.2** Tenere a disposizione dell'Università e degli studenti l'elenco aggiornato dei rappresentanti degli studenti e pubblicarlo nella maniera ritenuta più opportuna.
- 9.3** Accertare ogni causa di incompatibilità preesistente o sopravvenuta. Nel caso si verifichi una ipotesi di decadenza, dichiara la cessazione del mandato e ne dà comunicazione.

Art. 10

10.1 Durante i periodi di indizione delle elezioni disciplinate dal presente regolamento, l'Ufficio Rappresentanze svolge le funzioni di ufficio elettorale centrale e dunque:

- a) coordina e garantisce il libero svolgimento della campagna elettorale ed il successivo libero svolgimento delle operazioni di voto, provvedendo alla decisione di ogni eventuale reclamo proposto nel corso delle operazioni elettorali da parte degli elettori e dei componenti il seggio;
- b) attraverso un monitoraggio continuo si accerta che la campagna elettorale si svolga in accordo con i principi contenuti nell'Honor Code Bocconi e del Codice di comportamento degli studenti.
- c) opera un controllo sull'attuazione delle disposizioni del presente Regolamento su istanza di chiunque vi abbia interesse;
- d) tiene a disposizione degli studenti/dottorandi elettori copie degli elenchi dei candidati concorrenti depositati presso detto ufficio;
- e) provvede al reperimento di spazi per lo svolgimento delle attività di propaganda e campagna elettorale, distribuendoli secondo equità, sentito il parere dei referenti di lista;
- f) predispone le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali;
- g) segnala i comportamenti che possono comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari;
- h) ha funzioni consultive rispetto al contenuto dei Decreti Rettorali

d'indizione delle elezioni studentesche.

- 10.2** Nello svolgimento delle funzioni di cui al comma precedente, per le elezioni di cui al capo quinto, l'Ufficio Rappresentanze sente il parere dei referenti di lista.

Capo quarto: Gli organi consultivi studenteschi dell'Università

I Gruppi di rappresentanza studentesca

Art. 11

- 11.1** Tutti gli studenti/dottorandi possono associarsi liberamente e concorrere democraticamente alla costituzione di gruppi di rappresentanza mediante la partecipazione alle elezioni indette dal Rettore ogni due anni e regolate dalle disposizioni di cui al capo quinto del presente regolamento.
- 11.2** Al termine delle elezioni di cui al capo quinto, è costituito automaticamente un nuovo gruppo di rappresentanza o rinnovato uno precedentemente esistente solo qualora nell'ambito di una lista-gruppo il numero degli eletti raggiunga il numero minimo di tre rappresentanti di prima fascia eletti.
- 11.3** Ciascun gruppo assume il Nome della lista-gruppo da cui si è costituito ai sensi del comma precedente. Il gruppo è titolare esclusivo del suddetto Nome in tutte le attività di rappresentanza studentesca, associative e studentesche in generale ivi compresa la presentazione di omonima lista elettorale.
- 11.4** Ogni gruppo esprime uno studente Presidente del Gruppo e un Vice Presidente di gruppo.

Il Consiglio degli Studenti

Art. 12

- 12.1** Il Consiglio degli Studenti è organo consultivo e di coordinamento dell'attività dei rappresentanti degli studenti dell'Università, conformemente all'art. 42 dello Statuto.
- 12.2** Sono membri del Consiglio degli Studenti i rappresentanti di prima fascia e i rappresentanti di Corso.
- 12.3** Il Consiglio degli Studenti predispone il regolamento per il proprio funzionamento in conformità con le disposizioni di Legge, dello Statuto e del presente Regolamento. Tale Regolamento è depositato all'Ufficio Rappresentanze.

Capo quinto: L'elezione dei rappresentanti degli studenti di prima fascia e della Terna per il Cda

Ambito di applicazione

Art. 13

13.1 Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi collegiali universitari:

- a) Comitato per lo Sport Universitario;
- b) Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi;
- c) Presidio di Qualità di Ateneo;
- d) Nucleo di valutazione di Ateneo;
- e) Collegio dei Docenti;
- f) Consigli di Dipartimento;
- g) Consiglio di Scuola Universitaria Bocconi;
- h) Consiglio di Scuola Superiore Universitaria Bocconi;
- i) Consiglio della Scuola di Giurisprudenza Bocconi;

e per l'elezione della Terna nell'ambito della quale il Consiglio di amministrazione dell'Associazione "Amici della Bocconi" designa il rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università.

13.2 Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni dei rappresentanti degli studenti. Altresì si applicano alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi limitatamente agli organi collegiali di cui alle lett. a), b), e d) del precedente comma e all'elezione della Terna.

Disposizioni generali

Art. 14

14.1 Le elezioni regolamentate dalle disposizioni del presente capo sono indette ogni due anni dal Rettore, con proprio Decreto che ne fissa la data. Tale Decreto deve essere pubblicato tramite i canali ufficiali dell'Università e comunicato ai Gruppi di rappresentanza almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.

14.2 In ciascuna delle elezioni disciplinate dal presente capo i rappresentanti degli studenti sono eletti a sistema proporzionale nelle seguenti misure, rispettivamente:

- a) una Terna per il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università;

- b) cinque rappresentanti degli studenti per il Collegio dei Docenti;
- c) due rappresentanti degli studenti per il Comitato per lo sport universitario;
- d) tre rappresentanti degli studenti nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi;
- e) un rappresentante degli studenti nel Presidio di Qualità di Ateneo;
- f) un rappresentante degli studenti nel Nucleo di valutazione di Ateneo;
- g) un rappresentante degli studenti per ogni Consiglio di Dipartimento;
- h) tre rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di Scuola.

Art. 15

- 15.1** L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti come intesi all'art.2.1 e, spetta ai PhD student e PhD candidate limitatamente alle elezioni di cui alle lett. a), c), d), f) nonché per la Terna di cui all'art 1.4, i quali alla data fissata nel Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni siano iscritti efficacemente e regolarmente all' Università, con le precisazioni di cui ai seguenti commi.
- 15.2** Nella elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Scuola ciascun elettore vota per la rispettiva Scuola di appartenenza.
- 15.3** Fermo quanto previsto dall'art. 3.6, l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti agli anni di corso regolari (in corso), e, per i dottorati, ai PhD student.
- 15.4** L'iscrizione efficace e regolare deve risultare alla data fissata dal Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni e comunque alla data di presentazione della candidatura.
- 15.5** Per ogni Consiglio di Scuola l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti a un corso di studio della Scuola.

Presentazione delle liste e delle candidature per la Terna per il Cda

Art. 16

- 16.1** Dal momento di pubblicazione del Decreto Rettorale di cui all'art.14.1 tutti gli studenti/dottorandi in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.15 possono essere candidati alle elezioni a rappresentante degli studenti negli organi collegiali universitari.
- 16.2** Le candidature devono essere raggruppate in liste per organo tra loro concorrenti, a sistema proporzionale.
- 16.3** I referenti di lista, non candidati, presentano le liste per organo mediante registrazione, in apposito modulo da compilare online tramite una procedura informatizzata contenente le seguenti

informazioni: nome della lista, candidature individuali.

- 16.4** Il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni definisce: il termine ultimo per la presentazione delle liste per organo e la data di avvio della raccolta dei sostegni di cui all'art.19.

Art. 17

- 17.1** La candidatura per la Terna potrà essere presentata o ritirata a partire dal momento di pubblicazione del Decreto Rettorale di cui all'art.14.1 fino al termine indicato nel decreto di cui al precedente articolo.
- 17.2** Le sole candidature per l'elezione della Terna entro cui designare il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione prescindono dalle liste, ma sono presentate nominativamente e singolarmente.
- 17.3** I candidati per l'elezione della Terna possono essere anche candidati in liste per organo di cui all'art.16, nel rispetto dell'art.18.4.

Presentazione delle candidature singole all'interno delle liste per organo

Art. 18

- 18.1** Le candidature all'interno di una lista aperta ai sensi dell'art.16 non possono essere aggiunte o ritirate dal momento di avvio della raccolta dei sostegni. In casi eccezionali è possibile modificare o ritirare al massimo una candidatura per ogni lista all'interno di ogni organo con il consenso scritto del candidato e del referente di lista. L'Ufficio Rappresentanze effettuerà la valutazione delle motivazioni e deciderà a maggioranza dei partecipanti.
- 18.2** Ciascuna lista per organo potrà comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli eligendi.
- 18.3** Le candidature individuali sono sottoscritte da parte degli stessi candidati e approvate dal referente di lista.
- 18.4** Sono ammesse candidature contemporanee in più organi con la medesima lista.

Raccolta dei sostegni per le liste e per le candidature per la Terna per il CdA

Art. 19

- 19.1** Al termine del periodo valido per la presentazione delle liste per organo e delle candidature per la Terna di cui agli articoli 16 e 17, si apre il periodo di raccolta dei sostegni per i Nomi di lista e per le candidature per la Terna. Tale periodo termina in data fissata dall'Ufficio Rappresentanze e indicata dal Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni.
- 19.2** Le sottoscrizioni a sostegno di ogni lista per organo e di ogni candidatura individuale per l'elezione alla Terna devono raggiungere, per ogni elezione contestualmente indetta in Università, il numero minimo di cinquanta per i Consigli di Scuola, cento per le altre elezioni.
- 19.3** Le liste per organo e le candidature al CdA che non raggiungono il numero minimo di sottoscrizioni ai sensi del comma precedente non possono partecipare al voto.
- 19.4** Ogni studente/dottorando può effettuare la sottoscrizione a sostegno di una sola lista per organo e candidatura individuale per l'elezione della Terna per ogni elezione per la quale ha diritto all'elettorato attivo.
- 19.5** La sottoscrizione effettuata non può essere revocata.
- 19.6** L'invalidità delle sottoscrizioni determina l'impossibilità di partecipare al voto nel caso in cui le sottoscrizioni in oggetto siano determinanti per il raggiungimento del numero minimo delle sottoscrizioni di presentazione.
- 19.7** La sottoscrizione a sostegno della lista è effettuata online tramite procedura informatizzata.

Periodo Elettorale

Art. 20

- 20.1** Successivamente alla chiusura della raccolta dei sostegni l'Ufficio Rappresentanze individua il periodo elettorale entro il quale si svolge la campagna elettorale secondo regole che garantiscano pari condizioni alle diverse candidature concorrenti.

Svolgimento delle elezioni

Art. 21

- 21.1** Per ogni elezione dei rappresentanti degli studenti ogni studente/dottorando può votare una sola lista per organo tra quelle

riportate nella scheda elettorale ed esprimere le proprie preferenze tra le candidature riportate, in ordine alfabetico, all'interno della lista votata.

- 21.2** È possibile esprimere una sola preferenza per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo sport universitario.
- 21.3** È possibile esprimere al massimo due preferenze per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi e nei Consigli di Scuola.
- 21.4** È possibile esprimere una sola preferenza per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Presidio di Qualità di Ateneo.
- 21.5** È possibile esprimere una sola preferenza per l'elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo.
- 21.6** È possibile esprimere al massimo tre preferenze per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Collegio dei Docenti.
- 21.7** È possibile esprimere al massimo cinque preferenze per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento.
- 21.8** Per l'elezione della Terna entro cui designare il rappresentante degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Università Bocconi ogni studente/dottorando esprime il proprio voto contrassegnando uno dei nominativi delle candidature riportate, in ordine alfabetico, nella scheda elettorale.

Art. 22

- 22.1** Le operazioni di voto hanno luogo online mediante una procedura informatizzata. Ciascun elettore vota per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia nella propria disponibilità. Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nella lista né la possibilità di rendere nullo il voto. Fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca. L'elettore può esprimere le proprie preferenze fino al numero massimo previsto per ciascuna lista. Compite le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di voto.
- 22.2** La procedura informatizzata soddisfa i seguenti requisiti:
- Identificazione univoca dei votanti e dei candidati;
 - Anonimità del voto;
 - Corretto conteggio dei voti;
 - Capacità di rilevamento di attacchi informatici, in modo da rendere possibile l'annullamento delle elezioni, se ritenuto necessario dalla Commissione Elettorale.

22.3 Con il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni su indicazione dell'Ufficio Rappresentanze possono essere adottate altre eventuali differenti modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

Art. 23

23.1 Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Scrutinio dei voti

Art. 24

24.1 Le operazioni informatizzate di scrutinio sono pubbliche.

Esito delle elezioni

Art. 25

25.1 Al termine dello scrutinio informatizzato viene redatto un verbale, che viene poi trasmesso all'Ufficio per le Rappresentanze

25.2 Al fine di ripartire i seggi tra le liste, si divide la cifra elettorale di ciascuna lista per organo successivamente per divisori progressivi da uno sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si assegnano i seggi alle liste per organo che hanno ottenuto i quozienti più elevati.

25.3 A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista per organo che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

25.4 Nell'ambito di ogni lista per organo i candidati sono proclamati eletti secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di cifra, si procede con sorteggio tra i candidati con pari numero di voti, la procedura è svolta a cura dell'Ufficio per le Rappresentanze.

Proclamazione degli eletti

Art. 26

26.1 Il Rettore proclama successivamente con proprio Decreto, l'esito delle votazioni tramite i canali ufficiali dell'Università.

26.2 Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni relative alle elezioni comunali e provinciali, in quanto compatibili.

Capo sesto: L'elezione dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti nei Comitati di Corso

Ambito di applicazione

Art. 27

27.1 Le disposizioni del presente capo si applicano alle elezioni dei rappresentanti degli studenti:

- a) Per ogni classe di Corso di Studio
- b) Per ogni Comitato di Corso di Laurea della Scuola Universitaria
- c) Per ogni Comitato di Corso di Laurea Magistrale della Scuola Superiore Universitaria
- d) Per il Comitato di Corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza
- e) Per il Comitato del Corso di Laurea della Scuola di Giurisprudenza

- f) di due rappresentanti per ogni classe di corso di studio;
- g) di quattro rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di corso di laurea afferente alla Scuola Universitaria Bocconi;
- h) di due rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di corso di laurea magistrale afferente alla Scuola Superiore Universitaria Bocconi;
- i) di un rappresentante degli studenti nel Comitato di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, che va ad integrare – il Consiglio di Scuola di Giurisprudenza.
- j) di un rappresentante degli studenti nel Comitato di Corso di Laurea in Global law, che va ad integrare – il Consiglio di Scuola di Giurisprudenza.

Disposizioni generali

Art. 28

28.1 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle classi e nei Comitati di Corso di studio sono indette annualmente dal Rettore durante il primo semestre dell'Anno Accademico, con proprio Decreto che ne fissa la data. Tale Decreto deve essere pubblicato tramite i canali ufficiali dell'Università.

Art. 29

29.1 Sono eletti due rappresentanti degli studenti per ogni classe per

ciascun anno di corso. Nel caso l'anno di corso non preveda insegnamenti obbligatori ma solo opzionali, sono eletti 2 rappresentanti degli studenti per tutti gli insegnamenti opzionali.

29.2 Sono altresì eletti:

- a) quattro rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di Corso di laurea afferente alla Scuola Universitaria Bocconi;
- b) due rappresentanti degli studenti per ogni Comitato di Corso di Laurea Magistrale afferente alla Scuola Superiore Universitaria Bocconi;
- c) un rappresentante degli studenti per il Comitato di Corso di Laurea Magistrale della Scuola di Giurisprudenza, che va ad integrare il Consiglio di Scuola di Giurisprudenza;
- d) un rappresentante degli studenti per il Comitato di Corso di Laurea della Scuola di Giurisprudenza, che va ad integrare il Consiglio di Scuola di Giurisprudenza.

Art. 30

30.1 L'elettorato attivo per l'elezione dei "rappresentanti di classe" spetta a tutti gli studenti che alla data fissata nel Decreto Rettorale d'indizione delle elezioni siano iscritti efficacemente e regolarmente all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" ad un anno regolare dei corsi di studio.

30.2 L'elettorato passivo per l'elezione a "rappresentanti di classe" per la rispettiva classe di assegnazione spetta agli studenti iscritti ad un anno di corso regolare, che non abbiano sanzioni disciplinari in corso al momento della presentazione della candidatura.

30.3 L'iscrizione efficace e regolare deve risultare alla data fissata dal Decreto Rettorale che indice le elezioni e comunque alla data di presentazione della candidatura.

Si considera iscrizione efficace e regolare – ai fini della presente disposizione – quella degli iscritti al primo anno di corso di studio biennale, anche se immatricolati con riserva.

30.4 Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti in ciascun Comitato di Corso di studio l'elettorato attivo e passivo spetta ai "rappresentanti di classe" eletti nelle classi attivate nell'ambito del corso di studio.

Presentazione delle candidature e svolgimento delle elezioni

Art. 31

31.1 Tutti gli studenti in possesso dei requisiti stabiliti dall'art.30 possono candidarsi alle elezioni di cui all'art.29. La candidatura presentata opera sia per l'elezione a rappresentante di classe che per l'elezione a

rappresentante di Corso di studio.

31.2 Le candidature sono nominali e individuali.

31.3 La presentazione delle candidature individuali avviene mediante online procedura informatizzata.

Art. 32

32.1 Per l'elezione dei rappresentanti di classe ogni studente può esprimere al massimo due preferenze; il voto è valido anche con l'indicazione di una sola preferenza.

32.2 Per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di Corso di laurea afferenti alla Scuola Universitaria Bocconi ogni rappresentante di classe può esprimere al massimo due preferenze; è ammessa l'indicazione di una sola preferenza.

32.3 Per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di Corso di laurea Magistrale afferenti alla Scuola Superiore Universitaria Bocconi ogni rappresentante di classe può esprimere al massimo una sola preferenza.

32.4 Per l'elezione del rappresentante nel comitato del Corso di Laurea Magistrale afferente alla Scuola di Giurisprudenza ogni rappresentante di classe può esprimere una sola preferenza.

32.5 Per l'elezione del rappresentante nel Comitato del Corso di Laurea afferente alla Scuola di Giurisprudenza ogni rappresentante di classe può esprimere una sola preferenza.

Art. 33

33.1 Le operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti di classe hanno luogo online mediante apposita procedura informatizzata.

33.2 Le operazioni elettorali per l'elezione dei rappresentanti nei Comitati di Corso di studio hanno luogo online mediante apposita procedura informatizzata.

Art. 34

34.1 Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

Scrutinio dei voti

Art. 35

35.1 Le operazioni informatizzate di scrutinio sono pubbliche.

Art.36

- 36.1** A parità di cifra, per le elezioni a rappresentante di classe si procede con sorteggio tra i candidati con pari numero di voti, la procedura è svolta a cura dell'Ufficio per le Rappresentanze.
- 36.2** Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Comitati di Corso di studio in caso di parità si procede con sorteggio tra i candidati con pari numero di voti più votati.

Art. 37

- 37.1** Il Rettore proclama con proprio decreto, pubblicato tramite i canali ufficiali dell'Università, l'esito della prima (rappresentanti di classe) e della seconda (rappresentanti nei Comitati di Corso) votazione.

Capo settimo: Altre disposizioni

Ordine dei Gruppi di rappresentanza studentesca

Art. 38

- 38.1** Qualora sia necessario individuare un ordine che riconosca dei gruppi come "maggiori", si considerano tali quelli costituiti ai sensi dell'art.12 che abbiano eletto più rappresentanti di prima fascia all'interno dell'omonima lista-gruppo.
- 38.2** Nel caso in cui a due o più gruppi afferisca lo stesso numero di rappresentanti di prima fascia, si dà la priorità al gruppo che ha ricevuto il maggior numero di voti in totale, calcolato come somma delle singole cifre elettorali conseguite dalle singole liste per organo appartenenti alla rispettiva lista-gruppo.

Rappresentanti nei Consigli di Dipartimento

Art. 39

- 39.1** Per i Consigli di Dipartimento ogni eletto esprimerà, entro i dieci giorni successivi alla data del decreto di cui all'art.26, in ordine di elezione, la preferenza per un solo Consiglio di Dipartimento.

Rappresentante membro del Comitato regionale per il Diritto allo Studio Universitario

Art.40

- 40.1** I rappresentanti eletti nel Consiglio Direttivo ISU Bocconi, indicano all'unanimità tra di essi il membro del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario.
- 40.2** In caso di mancanza di consenso sulla predetta indicazione, dopo quindici giorni dalla pubblicazione del decreto Rettorale di cui all'art. 30 è indicato membro del Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario il rappresentante eletto nel Consiglio Direttivo dell'ISU Bocconi con più preferenze all'interno della lista che abbia ottenuto più voti.
- 40.3** In caso di decadenza del rappresentante presso il Comitato Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, subentra al suo posto il rappresentante che lo sostituisce nel Consiglio Direttivo ISU Bocconi, salvo diversa disposizione assunta per consenso da parte del Consiglio degli studenti entro quindici giorni dal verificarsi della decadenza.

Consiglio Accademico

Art. 41

- 41.1** Tre dei cinque rappresentanti eletti in Collegio dei Docenti, indicati dai rappresentati stessi, intervengono alle adunanze del Consiglio Accademico.
- 41.2** In caso di decadenza di un rappresentante in Consiglio Accademico, si procederà a nuova designazione.

Membri studenti della Commissione disciplinare

Art. 42

- 42.1** Se richiesto, ciascuno dei due gruppi maggiori ai sensi dell'art. 38 indica un rappresentante in Collegio dei Docenti come membro della Commissione disciplinare.

Ricorsi

Art.43

- 43.1** Contro i risultati, proclamati ai termini degli artt. 26 e 37, può essere proposto ricorso, entro dieci giorni dalla loro proclamazione, all'Ufficio Rappresentanze che decide entro i successivi dieci giorni. Contro questa decisione, può essere proposto ricorso al Consiglio Accademico entro trenta giorni; il Consiglio Accademico decide in via definitiva entro i successivi novanta giorni.
- 43.2** Alle decisioni suddette sarà data pubblicità tramite i canali ufficiali dell'Università.

Disposizioni transitorie

Art. 44

- 44.1** Considerata la necessità di provvedere, in tempi brevi, all'elezione del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo ai sensi dell'art. 62 dello Statuto, nelle more dell'indizione delle elezioni per le rappresentanze studentesche prevista nell'anno 2025, il rappresentante del Nucleo di Valutazione di Ateneo sarà eletto secondo la seguente procedura.

I rappresentanti di classe eletti per il corrente anno accademico 2023-2024 costituiranno l'elettorato attivo e, purché non ricoprano altri ruoli all'interno degli organi collegiali, costituiranno l'elettorato passivo. Le candidature individuali saranno presentate tramite una procedura informatizzata che conterrà le seguenti informazioni: Nome del candidato, Corso di laurea, classe e anno di corso. Le operazioni di voto avranno luogo tramite la medesima procedura adottata per la raccolta delle candidature. L'elettore potrà esprimere solo una preferenza.

- 44.2** Il mandato del rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo eletto secondo la procedura prevista dalle presenti

disposizioni transitorie cesserà con l'elezione del nuovo rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo che avrà luogo nel 2025, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.